

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-404 del 27/01/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA TECNOMECCANICA FIDENZA SRL. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA LA BIONDA, 14/A - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 225/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2023-438 del 27/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza in data 25/05/2022 prot. n. 24389, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2022/87332 del 25/05/2022, presentata dalla Società TECNOMECCANICA FIDENZA SRL, nella persona del Sig. Flavio Tosini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) via La Bionda, 14/A CAP 43036, in riferimento ai seguenti titoli:
 - ✓ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede il rinnovo con modifica. La Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione dirigenziale n. 2273 del 11/06/2009, rilasciata dalla Provincia di Parma e successiva comunicazione della Ditta trasmessa dal SUAP con prot. n. 24488 del 11/08/2015 (prot. Provincia di Parma n. 55620 del 11/08/2015);
 - ✓ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta ha fornito “Valutazione previsionale di Impatto acustico” firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI";

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/89254 del 30/05/2022, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 01/07/2022 prot. n. 31240 (prot. Arpae PG/2022/109374 del 01/07/2022);
- che l'istanza alla data del 01/07/2022 risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae-ST) Sede di Parma a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2022/124255 del 27/07/2022:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/133245 del 10/08/2022, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 67791 del 17/10/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/170666 del 18/10/2022 e allegato al parere del Comune di Fidenza;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fidenza prot n. 67321 del 19/12/2022, acquisito a protocollo Arpae PG/2022/207819 del 20/12/2022, comprensivo anche della valutazione di impatto acustico espressa da Arpae ST, del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 67791 del 17/10/2022 e della valutazione del Comune in merito all'attività svolta dalla Società classificabile "*come Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994*", richiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2022/173509 del 21/10/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO CHE, per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta essere autorizzata agli scarichi in atmosfera con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.2273 del 11/06/2009 e smi;
- di tale autorizzazione si richiede modifica per inserimento di due nuove emissioni, denominate E8 ed E9; l'attività industriale prevede attività di "carpenteria metallica su lamiere in ferro ed acciai speciali per la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture";
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza di cinque impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i.

EVIDENZIATO per la matrice scarichi idrici:

- che nel corso dell'istruttoria AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che lo "*...scarico acque reflue dei bagni adibiti all'attività, in fossa imhoff e conseguentemente nel collettore fognario comunale, ubicato in Via La Bionda.. (...) Le acque meteoriche dei piazzali vengono convogliate in pozzetti a caditoia e immessi nella rete Comunale e così pure per i parcheggi laterali alla strada La Bionda. ...*";

- all'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011 si legge "...*Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società TECNOMECCANICA FIDENZA SRL., con Legale Rappresentante e Gestore il Sig. Flavio Tosini con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) via La Bionda, 14/A CAP 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Aspirazione taglio al plasma e ossitaglio "

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	22.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E2a: - “Aspirazione ossitaglio ”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2b: - “Aspirazione ossitaglio ”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Aspirazione taglio al plasma”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	9.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E5: - “Aspirazione granigliatrice”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	2.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E6: - “Aspirazione saldatura”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	6	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E7: - “Aspirazione taglio al plasma”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	15.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E8: - “Aspirazione saldatura”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3.000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	6	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E9: - “Aspirazione lavorazioni meccaniche”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti dal centro di lavoro devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	270	giorni

Altezza minima:	8	m
materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E8 - E9 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E8 - E9 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E8 - E9 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posata certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione

che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs 8152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 - E2a - E2b - E4 - E5 - E6- E7 - E8 - E9 devono avere una periodicità annuale.

Resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Tecnomeccanica Fidenza S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01968250348
Sede legale:	via La Bionda n.14/a, Fidenza (Parma)
Gestore:	Tosini Flavio
Sede locale impianti:	via La Bionda n.14/a, Fidenza (Parma)
Coordinate WGS84 (Lat):	44° 51' 14" N
Coordinate WGS84 (Long):	10° 04' 35" E
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Carpenteria metallica
Settore attività CRIAER:4.13	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	ambientale
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	2.484 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più

emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot n. 67321 del 19/12/2022, comprensivo anche della valutazione di impatto acustico espressa da Arpae ST, del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. 67791 del 17/10/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2022/20486

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

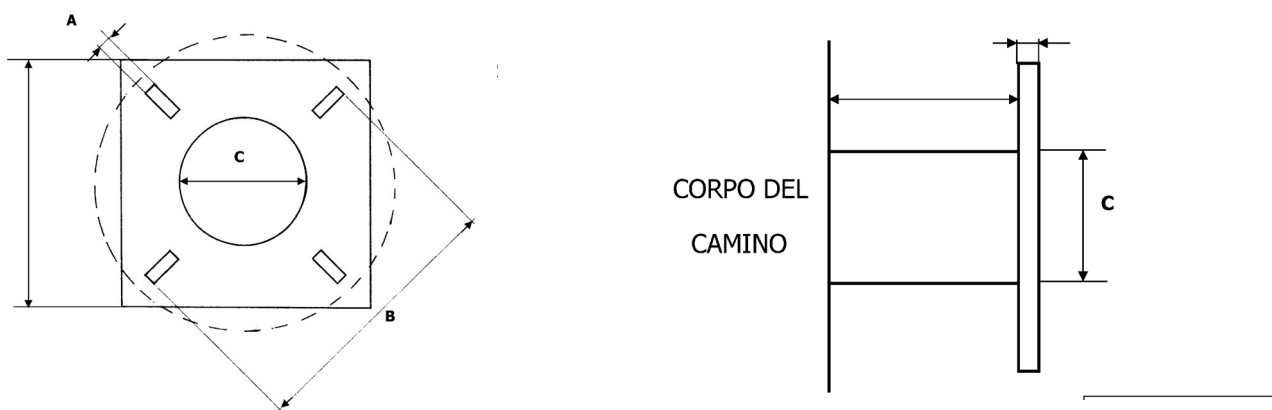
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Fidenza, 23 novembre 2022

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 225/SUAP/2021

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

**TECNOMECCANICA FIDENZA SRL. SPA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 26 ottobre 2021, prot. n. 46558, alla documentazione integrativa assunta al prot. n. 30468 del 28 giugno 2022 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 29 luglio 2022 prot. n. 38011, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Tecnomeccanica Fidenza SRL, nella persona del legale rappresentante Flavio Tosini, con sede legale a Fidenza in via La Bionda n. 14/a, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato all'attività di carpenteria metallica (lavorazioni su lamiera in ferro ed acciai speciali per la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, conto terzi) è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- al tal fine si richiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, mediante l'inserimento dei punti emissivi E8 (ASPIRAZIONE SALDATURA) e E9 (ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MECCANICHE (CENTRO DI LAVORO) e la nuova comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- la ditta è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 2273 del 11/06/2009, con la quale risulta autorizzata per i seguenti punti emissivi, i quali non subiranno alcuna modifica o variazione rispetto a quanto precedentemente dichiarato ed autorizzato:

- EMISSIONE E1 – Aspirazione taglio al plasma e ossitaglio
- EMISSIONE E2a – Aspirazione ossitaglio
- EMISSIONE E2b – Aspirazione ossitaglio
- EMISSIONE E4 – Aspirazione taglio al plasma
- EMISSIONE E5 – Aspirazione granigliatrice
- EMISSIONE E6 – Aspirazione saldatura
- EMISSIONE E7 – Aspirazione taglio al plasma

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà allegata all'istanza in cui si dichiara che:

- lo scarico acque reflue dei bagni adibiti all'attività , in fossa imhoff e conseguentemente nel collettore fognario comunale, ubicato in Via La Bionda;
- le acque meteoriche dei piazzali vengono convogliate in pozzetti a caditoia e immessi nella rete comunale e così pure per i parcheggi laterali alla strada La Bionda.
- l'attività principale dell'Azienda è la lavorazione di manufatti in ferro e acciaio mediante taglio al plasma per l'ottenimento di prodotti semilavorati .
- nel piazzale lato sud di colorazione gialla, vengono depositati materiali metallici di scarto in appositi contenitori di metallo per lo smaltimento;
- non produzione di oli esausti;
- le attività produttive sono relative a banchi di taglio al plasma di prodotti metallici, i cui scarti
- vengono recuperati da ditte dedicate alla raccolta.
- Nessun lavaggio della pavimentazione interna in battuto di cemento, per la presenza di materiali ferrosi e accatastati.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - art.73 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) - IV.16 RUE.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è classificabile come industria insalubre di 1^a classe, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, dall'istanza emerge che all'interno dello stabilimento saranno installati di due nuovi punti emissivi denominati E8 ed E9. L'emissione E8 è relativa ad un nuovo impianto di aspirazione fumi di saldatura, avente caratteristiche del tutto analoghe all'emissione E6, nello specifico i fumi prodotti dall'attività di saldatura verranno convogliati, oltre il colmo del tetto. L'emissione E9 riguarda un nuovo centro di lavoro verticale a portale, che verrà utilizzato per effettuare lavorazioni meccaniche (quali fresatura e foratura).

AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 17 ottobre 2022, prot. n. 55132, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico dalla quale si evince che, trattasi di attività esistente attraverso la ristrutturazione e adattamento di locali che prima risultavano adibiti a officina e carrozzeria. Dai rilievi effettuato dal Tecnico Competente in Acustica sullo stato attuale e dai calcoli previsionali emerge un sostanziale rispetto dei limiti di rumorosità ammessi per legge sia per le immissioni assolute che di quelle differenziali. Le misure di rumorosità attuali e quelle preventive, presentate dal tecnico competente in acustica sono indicative solo ed esclusivamente per il periodo di riferimento Diurno poiché l'opificio non opera in periodo notturno.

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 24 ottobre 2022, prot. n. 56870, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere favorevole per la matrice rumore.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0067791

DATA: 17/10/2022

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0052423/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59.
TECNOMECCANICA FIDENZA SRL. VIA LA BIONDA N. 14/A. DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

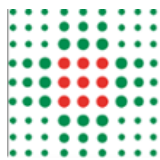
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0067791_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	F7CDAA17566CE27D956FC99891756DA9 81299057F6F290011E37B3D172873425



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0052423/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. TECNOMECCANICA FIDENZA SRL. VIA LA BIONDA N. 14/A. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza prot 52423 del 04.10.2022, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Prat 225/SUAP/2021, inoltrata dalla ditta "Tecnomeccanica Fidenza Srl", con sede legale e stabilimento in Fidenza, Via La Bionda n. 14/a, per attività di carpenteria metallica.

L'AUA è richiesta per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

La ditta effettua attività di carpenteria metallica su lamiere in ferro ed acciai speciali per la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, conto terzi.

Risulta in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 2273 del 11/06 /2009, in particolare risultano autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera: E1 – Aspirazione taglio al plasma e ossitaglio; E2a – Aspirazione ossitaglio; E2b – Aspirazione ossitaglio; E4 – Aspirazione taglio al plasma, E5 – Aspirazione granigliatrice; E6 – Aspirazione saldatura; E7 – Aspirazione taglio al plasma. Per queste emissioni è dichiarato che non subiranno alcuna modifica o variazione rispetto a quanto autorizzato.

L'istanza è stata inoltrata per l'installazione all'interno dello stabilimento di due nuovi punti emissivi denominati E8 ed E9.

L'emissione E8 è relativa ad un nuovo impianto di aspirazione fumi di saldatura, avente caratteristiche del tutto analoghe all'emissione E6, nello specifico i fumi prodotti dall'attività di saldatura verranno convogliati, oltre il colmo del tetto.

L'emissione E9 riguarda un nuovo centro di lavoro verticale a portale, che verrà utilizzato per effettuare lavorazioni meccaniche (quali fresatura e foratura) sia a secco che con olio (con consumo complessivo di olio inferiore a 500 kg/anno). Gli effluenti generati da tali attività verranno



captati e convogliati in atmosfera, previo passaggio in impianto di abbattimento delle polveri totali e delle nebbie oleose.

Si prende atto di quanto indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico nella quale si riporta che dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risulta un livello, allo stato attuale ed in previsione, tale da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno, nonché la conformità dello stabilimento, fermo restando le condizioni progettuali dichiarate, alla zonizzazione acustica comunale. In proposito si ricorda che lo stabilimento è posto in classe V.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Dalle schede di sicurezza allegate alla domanda, relative alle sostanze, miscele e materie prime e ausiliarie utilizzate, non si evidenzia la presenza di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360).

Osservato che non risultano, nell'ultimo periodo, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Rif a prot. ing. Arpae n° PG/2022/162900
del 05/10/2022 ; SinaDoc: n° 33627/2022
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot.52423 del 04/10/2022 SUAP 225/SUAP/2021

trasMESSO via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

OGGETTO: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. TECNOMECCANICA FIDENZA SRL. VIA LA BIONDA N. 14/A. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE RICHIESTA PARERE, Matrice Rumore. **Parere**

Trattasi di istanza volta all'ottenimento dell'AUA per la Ditta Tecnomeccanica Fidenza S.r.l. - Via La Bionda, 14/A, Fidenza - P.IVA 01968250348- in oggetto indicata, in seguito ad una modifica sostanziale degli impianti di emissione in atmosfera che ha comportato l'installazione di impianti esterni all'opificio.

L'istanza è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Emanuele Morlini dello Studio SILENGINEERING SRL di Reggio nell'Emilia ed è stata redatta il 17/05/2021.

Dalla disamina della suddetta VIA emerge che il TCA ha effettuato misure della rumorosità ambientale relativamente all'attività in funzione nelle condizioni ritenute di massimo disturbo per il recettore maggiormente sensibile, ovvero un immobile abitativo posto nelle vicinanze dell'opificio e sullo stesso lato della strada comunale La Bionda.

In relazione alle misure predette e alle relative valutazioni, il TCA conclude che i livelli di rumorosità emessa dall'attività de quo rientrano nei limiti di legge, sia i limiti di emissione sia quelli di immissione assoluti e differenziali. Si specifica che l'attività della Ditta Tecnomeccanica Fidenza si svolge solo ed esclusivamente in tempo di riferimento diurno.

Alla luce di quanto sopra, concordando con i dati forniti dal TCA si ritiene di poter esprimere parere favorevole, per la matrice rumore, al rilascio/modifica dell'AUA in istanza.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.